

	CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMA-	
	LI ODV" DI RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI	
	SU SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA - PERIODO DAL	
	01/01/2026 AL 31/12/2028.	
	Il mese di XXXXXXXXXX dell'anno 2026	
	TRA	
	la Provincia di Ravenna con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà	
	2/4, (C.F./P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Pro-	
	grammazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi	
	Dott.ssa Silva Bassani, in esecuzione dell'Atto del Presidente n. XXXXXXXXXX	
	del XXXXXXXXXX	
	E	
	l'Associazione "Amici degli animali ODV", con sede a Classe (RA) in via Ro-	
	mea Vecchia, 129 - C.F. 92065110394 - P. Iva 0250299039, rappresentata dal	
	sig. Massimo Marendon autorizzato alla sottoscrizione della presente conven-	
	zione;	
	PREMESSO CHE	
	- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeo-	
	terme e per il prelievo venatorio" stabilisce che alle Province spettano le	
	funzioni amministrative in materia di caccia e protezione della fauna; in	
	particolare l'art. 4 comma 6 prevede l'emanazione da parte delle Regioni di	
	norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva	
	liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Oltre alla funzione di prote-	
	zione della fauna, generalmente intesa, la Provincia provvede alla attività	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	di recupero dei capi di fauna selvatica, feriti in azione di caccia o per	
	altre cause diverse dal prelievo venatorio, nonché al recupero a smaltimento	
	della fauna morta;	
	per effetto dell'art. 40 della legge regionale n. 13/2015 la competenza in	
	materia è stata trasferita alla regione Emilia-Romagna;	
	- la Legge Regionale 6 novembre 2019, n.23 "Misure urgenti per la definizio-	
	ne di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019", apportando mo-	
	difiche alla suddetta legge regionale, riporta in capo alle Province il	
	coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento	
	delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del terri-	
	torio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in	
	materia sanitaria;	
	- la stessa Legge Regionale n. 23/2019 ha apportato modifiche all'art. 26	
	della Legge Regionale n. 8/1994 ("Disposizioni per la protezione della fauna	
	selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") prevedendo al comma 6	
	- sexies che le Province svolgano il coordinamento dell'attività di raccol-	
	ta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici	
	su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva	
	l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria;	
	- con D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025 la Regione Emilia - Romagna ha approvato	
	lo schema di "Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna, La Città Metropo-	
	litana e le Province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai	
	sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028", per la gestione dei	
	rapporti tra gli enti a seguito del conferimento di funzioni illustrate in	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	premessata al fine di consolidare nel triennio 2026/2028 il processo di rior-	
	dino territoriale, prevedendo inoltre che la convenzione abbia efficacia	
	giuridica dalla data di sottoscrizione della stessa e termine il 31/12/2028;	
	- il suddetto schema di "Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna, La	
	Città Metropolitana e le Province per l'esercizio delle funzioni regionali	
	conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028" prevede,	
	all'art. 4 - punto 3, il finanziamento regionale, da ripartire proporzional-	
	mente tra le Province e la Città Metropolitana sulla base della superficie	
	agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, traspor-	
	to e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo	
	pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva	
	l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come	
	stabilito dall'art. 40 della L.R. 13/2015 come modificata e integrata	
	dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019;	
	- la medesima Convenzione prevede, all'art. 16, che "Gli effetti giuridici	
	della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il	
	31/12/2028" e che "La convenzione produce effetti sotto il profilo economico	
	e finanziario sugli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028"	
	- con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 158 del 30/12/2025 è	
	stato approvato lo "Schema di Convenzione fra la Regione Emilia - Romagna e	
	la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite	
	ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026-2028", con effetti giuridi-	
	ci dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2028;	
	- tra la Provincia di Ravenna e l'Associazione "Amici degli Animali ODV" è	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	stata da ultimo sottoscritta una convenzione, con durata dal 01/01/2025 al	
	31/12/2025, per il servizio di raccolta carcasse di animali selvatici su	
	suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provincia (rep. N. 5319 del	
	06/03/2025 - p.g. n. 7205 del 06/03/2025);	
	- l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti	
	dell'Ente al p.g. n. [REDACTED] in data [REDACTED] ha manifestato la	
	propria disponibilità a continuare una collaborazione stabile ed organizzata	
	con la Provincia di Ravenna nel triennio 2026-2027-2028 per far fronte alla	
	problematica relativa al recupero delle carcasse degli animali;	
	- entrambe le parti hanno un reciproco vantaggio a continuare la collabora-	
	zione attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione volta alla rea-	
	lizzazione delle suddette finalità;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto della convenzione	
	1. La convenzione ha lo scopo di far proseguire per il triennio 2026 - 2027	
	- 2028 la collaborazione tra la Provincia di Ravenna e l'associazione "Ami-	
	ci degli animali ODV" finalizzata a garantire l'attività di raccolta, tra-	
	sporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo	
	pubblico nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna, previa spe-	
	cifica richiesta dei soggetti indicati al successivo art. 2, punto 1 della	
	presente convenzione.	
	Sono escluse dal recupero le singole carcasse di piccoli mammiferi di dimen-	
	sioni inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.	
	2. Sono altresì escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli fatta	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	eccezione per i casi in cui si rendesse necessario recuperare carcasse di	
	esemplari di avifauna al fine di prevenire situazioni di potenziale allerta	
	sanitaria causata dalla diffusione della influenza aviaria.	
	3. Il recupero di cui al comma 2. Dovrà avvenire nel rispetto delle misure	
	di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e la diffusione	
	dell'influenza aviaria di volta in volta vigenti.	
	Art. 2 - Impegni dell'associazione "Amici degli animali ODV"	
	1. L'Associazione è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regola-	
	menti e norme vigenti nelle materie connesse con lo svolgimento delle atti-	
	vità di cui alla presente convenzione, comprese quelle eventualmente emanate	
	nel corso di validità del presente atto.	
	2. Le condizioni del servizio prestato dall'associazione "Amici degli anima-	
	li ODV" sono le seguenti.	
	L'associazione deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea at-	
	trezzatura, la raccolta, il deposito, il trasporto e lo smaltimento di car-	
	casse di animali selvatici rinvenute su strade e/o su suolo pubblico nel	
	territorio della Provincia di Ravenna di cui all'art. 1 nel rispetto di	
	quanto segue:	
	a) l'associazione interviene per il recupero delle carcasse di animali sel-	
	vatici a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail,	
	sms) effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elenca-	
	ti:	
	Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna sede di Ra-	
	venna;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- Polizia Locale della Provincia di Ravenna;	
	- Polizia Locale del Comune di ritrovamento;	
	- Ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Anas);	
	- Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;	
	- Forze dell'Ordine;	
	- Vigili del Fuoco;	
	i quali provvedono, previe le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata	
	all'associazione.	
	b) l'intervento di raccolta delle carcasse deve avvenire, di norma, entro le	
	24 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la	
	segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazio-	
	ne o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effet-	
	tuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 8 ore successive alla	
	chiamata;	
	c) la raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con l'utilizzo	
	di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di conte-	
	nitore mobile a norma, regolarmente registrato presso l'ASL competente per	
	il trasporto di carcasse di animali selvatici e con l'utilizzo di adeguati	
	dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il perso-	
	nale addetto;	
	d) le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Speri-	
	mentale (IZS) competente per territorio per l'accertamento circa la presenza	
	delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	sanitario regionale della fauna selvatica ed eventualmente per la determina-	
	zione della causa di morte;	
	e) le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente	
	dall'associazione presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:	
	- carcasse in cattivo stato di conservazione;	
	- qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) comunichi ufficial-	
	mente che non è più necessario proseguire con gli accertamenti;	
	f) l'associazione deve tenere un apposito registro, in formato elettronico,	
	di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:	
	- specie, qualora identificabile;	
	- sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;	
	- indicazione del richiedente l'intervento di recupero;	
	- comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rile-	
	vabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, che saranno trasmessi	
	ogni sei mesi alla Provincia di Ravenna (provra@cert.provincia.ra.it) ed al-	
	la Regione Emilia-Romagna (stacp.ra@regione.emilia-romagna.it);	
	- data ed ora del rinvenimento;	
	- indicazione della struttura che riceve la carcassa;	
	- peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smalti-	
	mento;	
	- estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofi-	
	lattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.	
	Il registro predetto dovrà essere inviato ogni sei mesi alla Provincia,	
	presso il Corpo di Polizia Locale sito a Ravenna in via di Roma, 165; decor-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	si 10 giorni dalla data di ricevimento del registro senza che vi siano state	
	segnalazioni e/o richieste di chiarimenti da parte della Provincia	
	l'associazione può procedere all'invio del prospetto di rendiconto;	
	g) qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse	
	all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato	
	smaltimento, l'associazione può depositarle in apposita cella o dispositivo	
	frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate	
	periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero	
	stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o allo smaltimento;	
	h) successivamente a ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato ade-	
	guato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o	
	cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.	
	i) l'associazione deve conservare le ricevute relative al materiale conse-	
	gnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte della	
	Provincia di Ravenna. Copia del registro di carico e scarico sarà utilizza-	
	to in sede di verifica delle prestazioni rese al fine della corresponsione	
	del contributo per il servizio reso.	
	l)l'Associazione provvede a trasmettere alla Provincia il rendiconto sui	
	servizi resi con cadenza semestrale, a seguito dell'invio alla Provincia	
	stessa del registro di carico e scarico come previsto dal precedente punto	
	f);	
	m) l'Associazione è tenuta, inoltre, ad ottemperare a quanto segue:	
	- avvalersi, nelle attività di cui alla presente convenzione, dell'apporto	
	dei propri aderenti volontari;	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	- stipulare apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare	
	contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività	
	stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;	
	- garantire che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta siano tenu-	
	ti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di	
	permettere gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la	
	Provincia;	
	- assicurare che ogni recupero che abbia ad oggetto fauna particolarmente	
	protetta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 157/1992 sia segnalato tempe-	
	stivamente alla provincia e comunque non oltre le 24 ore successive, salvo	
	cause di forza maggiore;	
	n) l'Associazione si impegna in ogni tempo a manlevare e tenere indenne la	
	Provincia di Ravenna dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazio-	
	ne ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto	
	previsto dal presente atto o dalla disciplina vigente ed a informare la Pro-	
	vincia di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle atti-	
	vità oggetto della presente convenzione.	
	Art. 3 - Impegni della Provincia	
	1. La Provincia di Ravenna, a fronte della collaborazione di cui all'art.2,	
	riconosce all'associazione un contributo a titolo rimborso spese in relazio-	
	ne ai servizi resi, nel limite dell'importo massimo complessivo annuale	
	stanziato dalla Regione Emilia-Romagna in favore della Provincia di Ravenna.	
	2. La Provincia, con atto gestionale del competente Dirigente, provvederà	
	all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse stanziate a tal fine dal-	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	la Regione Emilia-Romagna, per la successiva liquidazione del contributo	
	all'Associazione. Tale liquidazione avverrà, nel corso di ogni anno di validità della presente Convenzione, in due soluzioni, ciascuna pari al 50%	
	dell'importo complessivo del contributo stanziato dalla Regione; la prima	
	parte del contributo verrà liquidata a seguito della presentazione del primo	
	rendiconto semestrale e la seconda a seguito del successivo rendiconto semestrale per l'importo restante.	
	3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le	
	norme e le prescrizioni che dovessero essere emanate successivamente alla	
	stipulazione della presente convenzione restano ad esclusivo carico	
	dell'Associazione, intendendosi in ogni caso rimborsati con l'importo stabilito. L'Associazione non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tal	
	titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.	
	4. Ai fini della corresponsione del contributo, l'associazione dovrà produrre:	
	- Copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo	
	di geo localizzazione delle singole carcasse);	
	- Le ricevute relative al materiale consegnato;	
	- Un prospetto economico che specifichi i singoli importi da rendicontare.	
	Il prospetto da rendicontare dovrà essere presentato alla fine di ogni semestre e dovrà essere intestato a Provincia di Ravenna - Settore Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi informativi - Corpo	
	di Polizia Locale per la successiva liquidazione del contributo.	
	5. Il contributo è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	non risultassero conformi a quelle concordate.	
	Art. 4 - Validità e durata	
	1. La presente convenzione ha validità a partire dal 01 gennaio 2026 fino al	
	31 dicembre 2028, nell'ambito delle attività previste e delle relative ri-	
	sorse regionali stanziare ai sensi della "Convenzione fra la Regione Emilia	
	- Romagna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio delle funzioni regionali	
	conferite ai sensi della L.R. 13/2015 per il triennio 2026-2028", richiamata	
	nelle premesse e avente durata fino al 31/12/2028.	
	La presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le	
	parti.	
	2. Le parti avranno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla pre-	
	sente convenzione previa comunicazione che dovrà pervenire tramite raccoman-	
	data o PEC almeno trenta giorni prima della data del recesso.	
	Art. 5 - Domicilio	
	1. Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in	
	Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in piazza Caduti per la Libertà,	
	n.2.	
	Art. 6 - Controversie	
	1. Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere ri-	
	solte mediante bonario accordo fra le parti saranno devolute alla competente	
	autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro ammini-	
	strativo.	
	Art. 7 - Spese e oneri. Registrazione	
	1. Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli e imposta	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	di registro) saranno a carico dell'Associazione.	
	2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai	
	sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26/04/1986, n.131 con oneri a carico	
	della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte	
	II del precitato D.P.R.	
	3. La presente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5	
	del D. lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo Settore) essendo posta in essere	
	da una organizzazione di volontariato (ente del Terzo Settore ai sensi	
	dell'art. 4 comma 1 del medesimo D. lgs. n. 117/2017)	
	Art. 8. Trattamento dei dati	
	1. Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle	
	misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/03 (cd. Codice Privacy) e del	
	Regolamento europeo n. 679/2016. Le parti dichiarano che i dati personali	
	forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei.	
	2. L'associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informa-	
	zioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione di quanto previsto nel presente documento senza l'espressa	
	autorizzazione della Provincia di Ravenna.	
	<i>Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.</i>	

	Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.82/2005 e	
	ss.mm.ii.	
	Per l'Amministrazione Provinciale di Ravenna, il Dirigente del Settore Pro-	
	grammazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi	
	Dott.ssa Silva Bassani	
	Per l'Associazione Amici degli Animali ODV	
	Sig. Massimo Marendon	
	Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.	